

TRIBUNALE DI BOLOGNA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bologna, Sezione Civile Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott.	MAURIZIO ATZORI	- Presidente rel.
Dott.ssa	ANNA MARIA ROSSI	- Giudice
Dott.ssa	ANTONELLA RIMONDINI	- Giudice

Nella procedura di concordato preventivo R.G. [REDACTED] relativa alla società [REDACTED] S.r.l., con sede in [REDACTED], Via [REDACTED] C.F. e [REDACTED], assistita dall' Avv. [REDACTED] del Foro di Bologna, C.F. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED];

- Rilevato che in data 16-04-2019 il Tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione di tutti i contratti bancari in essere con istituti di credito contenenti il c.d. patto di elisione sul "castelletto", con particolare riferimento alla clausola o patto di compensazione in essi prevista;

- Letta l'istanza di revoca della sospensione depositata in data 08-05-2019 dalla [REDACTED] S.P.A.;

- Rilevato che all'udienza del 09-05-2019 innanzi al Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori le parti interessate si sono riportate integralmente agli atti;

- Considerato quanto eccepito dalla [REDACTED] S.P.A.:

I) Inammissibilità dell'istanza ex art. 169-bis l.f., in quanto non risultano depositati il piano e la proposta concordataria;

II) Inammissibilità dell'istanza di sospensione in ragione dell'assoluta genericità della stessa;

II) Inapplicabilità del provvedimento di sospensione alle cessioni di credito antecedenti alla presentazione della domanda di concordato;



IV) Infondatezza dell'istanza avversaria in quanto l'art. 169-bis l.f. non può trovare applicazione ai contratti bancari contenenti la clausola di compensazione.

Considerato che la domanda di sospensione ex art. 169-bis l.f. è ammissibile nella fase del c.d. concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, posto che la norma fa esclusivamente riferimento alla necessità di deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.f., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma. La ratio risiede non solo nell'evitare una violazione della par condicio creditorum ma anche, nel "consentire all'imprenditore di lavorare nella predisposizione del piano concordatario senza il rischio, o la certezza, di gravare la procedura di un significativo debito in prededuzione non bilanciato da utilità misurabili. Inoltre, la sospensione dei contratti in corso di esecuzione si pone nell'interesse dei creditori ed è idonea a favorire la soluzione concordataria, consentendo una miglior tutela delle attività della società, quando i contratti in essere, non potendo per ragioni oggettive essere portati ad esecuzione, sarebbero verosimilmente destinati alla risoluzione contrattuale, con addebito di danni in corso di concordato e rischi di prededuzione e di conseguenza di grave pregiudizio per la società proponente" (21397, pubb. 20.03.2019, Tribunale Bergamo 20 febbraio 2019). L'eccezione sollevata in merito alla genericità risulta oltre che generica, infondata, essendo l'istanza presentata dalla società Sitema S.r.l. specifica in ordine ai contratti di cui si chiede la sospensione. L'art. 169 l.f. non richiama fra le norme applicabili al concordato preventivo, l'art. 72 l.f. con la conseguenza che si applica a tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma ed in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni. (Cfr. Corte d'Appello Brescia, 1 giugno 2016; Tribunale Bergamo gennaio 2016; Tribunale Venezia, 20 gennaio 2015; Tribunale Milano, 28 maggio 2014; Tribunale Genova, 4 novembre 2013). Rientrano nel novero di contratti pendenti di cui all'art. 169-bis, i contratti bancari qualificati dalla dottrina quali contratti innominati misti e caratterizzati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca di incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte, in quanto, in tali rapporti la banca non ha esaurito le proprie obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, perchè deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del patto di compensazione. L'art. 169 l.f. è idoneo a paralizzare l'esecuzione non solo del rapporto di credito bancario ma anche di tutti gli altri patti accessori quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione sia per



rispettare la par condicio creditorum sia per assicurare maggiori disponibilità nel piano concordatario. (Cfr. Tribunale Busto Arsizio, 11 febbraio 2013; Tribunale Treviso, 18 luglio 2014, Tribunale Piacenza, 1 marzo 2013; Tribunale Como, 5 novembre 2012)

In merito alle spese la complessità giuridica della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.


-Conferma la sospensione;

-Compensa le spese.

Così deciso in Camera di Consiglio, il 14/05/2019

Il Presidente relatore

dott. Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria

il *29/05/19*



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani

